

# Note su di un protocollo notarile del XIII secolo

Il fondo archivistico del soppresso archivio notarile mandamentale di Orte, nel quale è conservato il protocollo della fine del secolo XIII rogato dal notaio Giacomo di Giovanni Falconi, fu versato all'Archivio di Stato di Viterbo nel 1972, è costituito da 980 pezzi tra protocolli originali e copie ed ha la particolarità di conservare quello più antico in senso assoluto tra i cartacei.

Il pezzo in esame è formato da 54 carte numerate da mano posteriore a quella del notaio ed è cartolato, non si sa bene perché, con altro protocollo notarile del notaio Pietro di Nerio del secolo XIV. In fascioletto a parte di 10 carte non numerate né cucite sono trascritte alcune copie degli atti, di pugno del notaio; le date estreme vanno dal 1291 novembre 30 al 1295 aprile 11 per gli originali mentre le copie vanno dal 1292 marzo 21 al 1294 luglio 4, con taluni vuoti di mesi causati probabilmente dalla perdita di talune carte. Nel protocollo originale, per lo stesso motivo, mancano gli atti rogati nei mesi di marzo e aprile del 1292. Oltre le 54 carte numerate è pervenuto a noi un frammento che abbiamo accertato essere parte della prima carta.

Il condizionamento è pessimo poiché, tranne le carte centrali più protette, quelle iniziali e le terminali sono vistosamente macerate e marginalmente delete mentre la fodera di cartone feltro

è molto lacera e sfaldata, così come taluni supporti delle carte interne.

A tutti questi danni, taluni dei quali irreversibili, si è prontamente intervenuto con un restauro di urgenza eseguito a perfetta regola d'arte da una nota ditta romana.

Brevemente accennato alle caratteristiche estrinseche, passiamo ad analizzare il contenuto del protocollo. Le abbreviature degli atti, tutti scritti in corsivo cancelleresco, sono marginalmente glosate di pugno del notaio per attestare se l'atto è stato successivamente alla sua stesura annullato, per volontà di chi è stato cancellato, e se invece valido se ne avvenne la pubblicazione o meno. Di mano successiva (e, quasi sicuramente, di Lando Leoncini, autore di uno zibaldone di notizie in quattro volumi manoscritti da lui denominati "La fabrica Ortana") sono le annotazioni e le sottolineature, evidenziate dalla solita manina, su taluni toponimi o casati studiati dal Leoncini e da lui ritenuti rilevanti mentre anche la numerazione delle carte sembrerebbe di suo pugno.

Le carte sono integralmente riempite dalla minuta scrittura del notaio, senza spazi vuoti di sorta, tant'è vero che in così poche carte sono contenuti ben 346 atti, alcuni dei quali hanno una tale stringatezza da meritare pienamente il termine di "abbreviature".

Alla fine del protocollo, ed una sola volta intercalato tra gli atti, è apposto il signum del notaio così raffigurato:



L'esame degli atti trascritti ci ha convinti di trascurare, per ovvi motivi di opportunità, in questa sede quelli di uso comune (compravendite, donazioni, mutui, etc...) la cui analisi è bene demandare in altra sede a degli esperti e di accennare invece a quelli più rilevanti per l'aspetto giuridico, sociale, istituzionale e, perché no, di semplice curiosità.

Pertanto, di alcuni di essi, in esito a quanto sopra, ne riportiamo la relativa traduzione dal latino in cui sono ovviamente scritti, mentre ad ogni fattispecie giuridica premettiamo una breve introduzione per meglio comprenderne il significato nel contesto temporale.

In sintesi i 346 atti possono così alfabeticamente elencarsi:

- Affitti:
  - a) di case: 5
  - b) di fondi rustici e relativi frutti: 10
- Arbitraggi: 4
- Bandi: 3
  - a) relata di notifica: 3

## Note su di un protocollo notarile del XIII secolo

- Compravendite:
    - a) di beni urbani: 3
    - b) di fondi rustici: 12
    - c) di crediti, diritti ed azioni: 10
    - d) di salme di vino: 2
  - Citazioni dinanzi al magistrato: 3
  - Concessioni di cittadinanza: 3
  - Contratti di lavoro in agricoltura: 2
  - Contratti d'insegnamento e docenza: 1
  - Depositi :2
  - Diffide e proteste: 7
    - a) controdifide: 3
  - Divisione di beni: 2
  - Donazioni: 2
  - Doti costituzioni: 3
  - b) quietanze: 5
  - Emancipazioni: 1
  - Immissioni nel possesso di beni: 2
  - Matrimoni (promesse): 2
  - Paci: 1
  - Promesse di pagamento:
    - a) verso cittadini ortani: 90
    - b) ad ebrei: 43
  - Promesse di eseguire i lodi arbitrali: 3
  - Permute di beni: 1
  - Procure: 14
  - Proroghe: 1
  - Quietanze: 72
  - Ratifiche: 13
  - Sindacati: 1
  - Soccide: 2
  - Testamenti: 2
  - Trasporti (contratti di): 13
- per un totale, come abbiamo già detto, di 346 atti dal cui somma-

rio esame si ricava che in percentuale prevalgono le promesse di pagamento per mutui ricevuti in moneta o in beni in natura; per quanto riguarda i prestiti monetari rilevantisima è l'attività espletata dagli ebrei rappresentati da Sabato e dai figli Emanuele, Milo e Musetto.

Il contratto di mutuo veniva stipulato secondo due formule diverse: o mediante "pura e semplice sorte e non duplicata", oppure "duplicata" significando che nel primo caso si doveva rifondere il mutuatario dell'intera somma e degli interessi stabiliti mentre nel secondo la somma si duplicava in caso di morosità del debitore. Come nel diritto moderno, il mutuo veniva garantito o dalla disponibilità di beni immobili o da avallanti di sicura solvibilità; all'atto dell'estinzione del mutuo veniva rilasciata la relativa quietanza liberatoria e, qualora fosse intercorsa una qualche vertenza tra le parti, alla quietanza si premetteva l'avvenuto scambio del bacio della pace a testimonianza che non v'era più discordia tra le parti. Il bacio consacrava l'avvenuta pace anche in conseguenza di reati di carattere criminale.

Di seguito analizzeremo molto sommariamente le diverse fattispecie contrattuali che si trovano nel protocollo, soffermandoci soltanto su di quelle che, per aspetti particolari, possono meglio interessare il lettore.

### AFFITTI:

a) di immobili urbani. I pochi contratti di locazione aventi per oggetto immobili urbani indicano che, senza alcun dubbio, anche nel secolo XIII il problema della casa era di rilevantissima importanza e che, come sempre, l'offerta di mercato era assai limitata e nelle mani quasi esclusivamente dei canonici delle chiese di S. Maria e di S. Biagio cui gli immobili pervenivano per donazione di taluni testatori che la prospettata paura dell'inferno faceva divenire improvvisamente generosi; così come per i fondi rustici (che le chiese poi assegnavano a censo o livello) anche per gli immobili urbani che così le pervenivano (la tanto deprecata "mano morta") ne avveniva una equa redistribuzione ai privati richiedenti, venendo favoriti i più bisognosi. ritenendosi soddisfatto il locatore di canoni abbastanza tenui ed anche in natura.

Trascriviamo, tal quale, un atto:  
"Nell'anno del Signore 1292, vacante la sede apostolica dopo la morte di Niccolò Papa IV, nel mese... giorno... indizione quinta. Fatto nella piazza del Comune di Orte vicino i macelli, presenti maestro Lello di Biagio Gentili, ... Pietro di Angelcrio notaio ... Alla mia presenza ... Andrea chierico e canonico della Chiesa di S. Biagio di Orte, a nome della stessa chiesa e per conto della stessa, rinunciando al privilegio ... diede e



locò e concesse a Tocio di Avellino presente, in affitto da oggi a nove anni a venire ... una casa della stessa chiesa ... che già gli era stata promessa da prete Rolando, preposto di detta chiesa, come appare nell'istrumento stipulato da Giovanni di Andrea notaio, la qual casa è sita in Orte, in contrada S. Biagio, vicino ... promettendo al suddetto Tocio lo stesso presbitero di difendere la proprietà di detta casa con tutte le sue forze e promettendo detto Tocio di pagare ogni anno, nella festa di S. Maria degli Angeli, quale affitto di detta casa, 3 libbre paparine ...".

b) di immobili rustici. Come innanzi accennato, il canone era di lieve entità e, anziché in moneta, era costituito spesso da beni in natura quali salme e barili di vino o mediali di cereali che l'affittuario si obbliga a trasportare, a sue spese, sino all'abitazione del creditore.

Così come per gli immobili urbani, anche quelli rustici erano pressoché tutti pervenuti in proprietà alle chiese già citate, e sono comunque gli unici contratti stipulati.

Ne trascriviamo uno:

Nello stesso mese, il giorno 22 (22 agosto 1293). Fatto in Orte nella piazza del Comune di Orte, ai piedi del cavallo, presenti Pietro ... e Cecco di Nicola di Berardo Zanna testi. Alla presenza di me notaio, prete Pietro di Nino di maestro Tebaldo notaio spontaneamente ed in ogni miglior mo-

do diede in locazione da qui a nove anni prossimi completi venturi in solido a Leonardo di Pietro e a Cocio di Iacobuzzo e a Iacobo di Gilio tre pezzi di terra posti in Orte una delle quali è sita al vocabolo che si dice "Camojara" vicino il fondo di Benincasa ... e due sono nel vocabolo che si dice "Cerqueto" vicino il fondo di Somarello di Nicola Alamanno e altri suoi confini e questi promisero al detto locatore o ai suoi eredi ... di dare annualmente, nella festa di S. Maria degli Angeli, per conto delle dette terre 2 soldi e 6 denari paparini ...".

#### ARBITRAGGI:

Il ricorso al lodo arbitrare era, nel diritto medievale, abbastanza usato al fine di dirimere liti e controversie che, se trascinate dinanzi la curia del governatore, diventavano abbastanza onerose sia per i diritti di cancelleria che per le parcelle da pagare agli avvocati. Prescelto pertanto un arbitro (o più) da entrambe le parti in lite tra le persone che, per la loro notoria serietà ed obbiettività, potessero essere ritenute al di sopra di ogni parzialità, questi emetteva la propria sentenza arbitrare secondo la propria perizia e coscienza e questa non poteva essere ignorata in quanto le parti si scambiavano la promessa di onorare il lodo<sup>1</sup>. Ovviamente, se vi fosse stato sentore di parzialità, l'arbitro veniva ricusato e se ne nominava un altro che godesse dell'elemento essenziale, la stima delle parti;

in genere se ne sceglievano due e la decisione presa da questi non aveva la stessa forza di quella presa dal giudice, però, come sopra accennato, le parti ne assicuravano il rispetto. Ben diverso era il caso dell'arbitro "datus", cioè imposto per legge dal giudice, il cui lodo arbitrare costituiva diretta promanazione dell'autorità che l'aveva imposto e quindi applicava la legge non secondo equità ma secondo giustizia, principi che talora discordano tra di loro.

Ne trascriviamo un esempio:

"Nello stesso mese e nel giorno 14 (14 novembre 1294), nella piazza del Comune, presenti Buzio di Iacobello, Giacomo di Cio, Giovanni di Raimondo e molti altri testi. Alla presenza di me Giacomo sottoscritto notaio etc., prete Benincasa di Nicola e Leonardo di Donadeo di Rustico di Orte, arbitri ed arbitratori eletti ed assunti da Iuzzo di Arcero da una parte e da Casella come figlio ed erede di Angeluzzo di Arlotto dall'altra a causa o come suol dirsi per nome e occasione di terre, ovvero di taluni pezzi di terra, ovvero delle stime delle stesse, e quindi chiesero ed accettarono spontaneamente per detta questione e lite i detti arbitri e arbitratori, concordemente scelti da entrambe le parti come appare nel compromesso stipulato da me Giacomo di Giovanni notaio, promettendo di stare in tutto e per tutto a quanto stabiliranno detti arbitri e di non fare altro di diverso, e se qualcuno di loro pren-

<sup>1</sup> Lodo: la sentenza pronunciata dagli arbitri scelti dalle parti in lite.

desse altra iniziativa, questa si ritenga priva di ogni valore”.

#### BANDI.

Tale vocabolo, che all'inizio stava a significare la comminatoria di talune prescrizioni idonee a mantenere l'ordine in seno alla società organizzata, successivamente indica la notifica ufficiale di espulsione dalla stessa per una qualche grave disobbedienza portata alle norme statutarie: il “bandito” è escluso dalla pace cittadina, deve stare lontano dal territorio comunale, è messo fuori della tutela delle leggi e, quindi, può subire violenze nella persona da chicchessia senza che questi incorra in qualche punizione. I suoi beni, mobili ed immobili, vengono espropriati e parte incamerati dal Comune, parte dati al danneggiato in rifusione dei danni subiti.

Il pubblico banditore (dipendente comunale chiamato poi volgarmente “trombetto”), dinanzi al vicario del podestà, o proprio alla sua presenza, al notaio-cancelliere e a molti testi, ad istanza del danneggiato, premesso il suono della tromba, pronunciava ad alta ed intelligibile voce, in cima alle scale della chiesa di S. Maria, il bando contro il reo già condannato in scriptis nella curia del comune.

Ai bandi si ricorreva anche per notificare atti di rilevante importanza e che interessavano comunque la *comunitas* (emancipazioni,

dichiarazioni, etc); una tale pratica è pervenuta praticamente ai nostri giorni fino a che non sono subentrati i moderni mezzi d'informazione di massa.

#### RELATA DI NOTIFICA.

Nello stesso giorno il pubblico banditore aveva l'obbligo di riferire all'autorità ed al notaio-cancelliere di aver bandito quanto disposto “in platea et aliis locis consuetis” secondo quanto stabilito dagli statuti, “secundum formam statuti”.

#### COMPRAVENDITA.

Dopo la caduta dell'impero romano d'occidente il diritto romano che aveva raggiunto il massimo della perfezione subisce un momento di stasi al duro impatto con il mondo dei barbari che, per diversi aspetti, ne era l'opposto. Tuttavia, a connubio avvenuto, molti sono gli elementi barbarici che confluiscono nel primo e, nella fattispecie, all'atto rogato dal notaio si aggiunge, a maggiore robustezza dello stesso, l'usanza del tutto germanica della “*consignatio*” del bene oggetto della compravendita, o meglio, di una parte dello stesso, come ad esempio una zolla d'erba per un fondo rustico o un catenaccio o una porta per un bene urbano; successivamente, a dimostrare la piena e completa proprietà, a seguito dell'atto di immissione nel possesso del bene, il neo acquirente

passeggiava in lungo e in largo per il fondo acquistato, o entrava e usciva dalla porta della nuova casa, ne apriva e ne chiudeva le finestre, tutte azioni a dimostrare che nessuno si opponeva al possesso e che non v'erano turbative.

a) di abitazioni.

Come abbiamo accennato nella introduzione, ben pochi sono i contratti di questo tipo, testimonianza che la penuria di case è sempre un malanno di tutte le generazioni. Individuati, comunque, con la massima precisione i confinanti, il notaio assicura che il prezzo convenuto è stato pagato nel tipo di moneta corrente e nel cambio corrente in quel luogo e chiude l'atto con la formula di garanzia contro i vizi di evizione e la promessa, da parte del venditore, di difendere il possesso contro ogni turbativa. Data l'affinità con i moderni analoghi contratti, non riteniamo opportuno trascriverne uno.

b) di fondi rustici.

Anche se notevolmente più ricorrenti (sono circa il quadruplo), tuttavia non appaiono assolutamente esuberanti se solo si considera il territorio comunale che, grosso modo, doveva corrispondere alla odierna situazione e ciò ci porta a pensare che, essendo l'agricoltura l'elemento portante dell'economia ortana (e di quasi tutti gli altri comuni del viterbese), ben pochi erano coloro che alienavano i loro fondi per non



restare privi dell'unico mezzo di sussistenza. In pratica non c'era un vero e proprio mercato come l'intendiamo oggi con tanto di agenzie immobiliari: le compravendite avevano carattere episodico ed erano legate a situazioni strettamente contingenti e possiamo credere che dietro ad ogni alienazione c'era sempre un grave stato di miseria, una qualche tragedia di carattere economico che spingeva l'alienante a fare il passo. Ne riportiamo uno:

(1294 maggio 2) "Fatto in Orte, nella carraia, dinanzi la casa degli eredi di Pietro di Nicola, presenti Filippone pizzicarolo, Andrea Somai di Orte e Giovannello Filippone di Castel Franco, testi.

Io Gregorio di Ventura, un tempo di Castel Franco ed ora di Orte, spontaneamente e grazie al diritto di proprietà e possesso ... dò, vendo, cedo e consegno a te Pietro di Andrea del detto Castello un mio pezzo di terra posto nel territorio di detto Castello nel vocabolo che viene chiamato Vallefratta, vicino la terra del venditore da tre lati e la terra di Tommaso e altri suoi confini, con sue entrate e uscite, per il prezzo e dietro il pagamento di 12 libre cortonesi del qual prezzo dichiaro di essere stato già ampiamente soddisfatto e te ne faccio ampia quietanza e ti prometto di consegnarti libera la detta terra e di difenderla da ogni turbativa nel possesso ...".

c) di frutti.

Sebbene anche di questi atti ve-

ne siano due soltanto, tuttavia ne riportiamo la trascrizione di uno perché, per diversi motivi, assai rilevante. L'atto è incompleto poiché trattasi di frammento che è il seguito di un atto precedente ormai andato perduto:

"... nello stesso mese, giorno, luogo e davanti gli stessi testi (1291 novembre). I predetti signori di Cloiano, tutti tranne maestro Iuzzo, ovvero Alessandro di Donadeo, Pietro di Pietro, Pietro di Giliolo, Pietro di Giacomo di ser Uberto, Sozio di Andrea, Buzio di Fatone, Nocio di Ventura, Pietro di Stefano, Giovanni di Domenico, il signor Ranuccio, Giovanni di Pietro, Sozio di Giovanni di Graziano, Tucio di Monaldo, Cencio di Cencio, maestro Matteo e Cello di Guido, cittadini della città di Orte, spontaneamente e secondo il loro diritto, venderono, diedero e concessero allo stesso Iozio di Bonifazio, stipulante per sé e tutti i suoi eredi e loro figli, tutta la legna e i frutti di Colle Capecelo eccetto il pascolo che è sito nel tenimento di Orte, vicino la via ed il fossato e gli altri confini, da ora a nove anni completi e prossimi futuri, per il prezzo di 54 soldi paparini ciascun anno com-

pleto. E sia lecito a tutti i signori di Cloiano ed ai loro servi e bovani di mettere e far mettere nel detto colle Capecelo, ovvero Sterpeto, i buoi ed i porci degli stessi bovani ...".

d) di crediti, diritti ed azioni.

La parte creditrice vende "omne ius et actionem realem" che ha nei confronti del debitore di una certa somma e assicura l'acquirente che il credito è stato debitamente insinuato tra gli atti del notaio tal dei tali; è ovvio che il prezzo pagato è notevolmente inferiore all'entità del credito venduto che, comunque, era sottoposto sempre ad una certa alea. Ne trascriviamo uno:

"Nello stesso mese, il giorno 25 (1294 aprile 25), davanti la casa del suddetto Rubino, presenti Licca di Borgarello, Cencio di Sozio e molti altri testi. Io Puccio di Giacomo di Ianni di Orte ratifico la vendita sopra fatta e dò, vendo e cedo a te Rubino, fratello mio, ogni diritto ed azione che comunque ho e presumo di avere verso Renzo di Pietro di Donadeo di Andrea e Naldo di Pietro Licca a nome e per occasione di XXII libbre paparine che mi devono, come appare nell'istrumento pubbli-

co fatto per mano di Paolo di Luzzio notaio che ti consegno a tua tutela e ponendo te in tutti i miei diritti e questa cessione ti cedo per il pagamento di XVI libre paparine che dichiaro di aver ben ricevuto a parte e delle quali ti rilascio ampia quietanza”.

e) di salme di vino.

Causa la precaria resa dei vigneti prima dell'uso intensivo dei concimi chimici, il vino era considerato un bene di primaria importanza economica ed uno dei pochi piaceri della grama vita del tempo: per questi motivi i contratti di vendita di questo bene sono soltanto due. Il costo variava secondo la quantità e la qualità dell'annata e, ad esempio, nel 1295 il mosto costava 3 soldi e 6 denari la salma (equivalenti a due tornesi d'argento) mentre nel 1292 8 soldi e nel 1293 6 soldi ed un denaro.

Spesso, causa la penuria degli animali da soma, il contratto di vendita prevedeva anche il trasporto e, in tal caso, il costo del vino aumentava di 6 libre paparine la salma.

#### CITAZIONI DINANZI IL MAGISTRATO.

L'attore citava il convenuto in giudizio dinanzi il magistrato competente (in prima istanza, il governatore) per dirimere una controversia, imponendogli un termine perentorio; la citazione avveniva tramite il notaio, dinanzi a dei testimoni, in genere nella

piazza del Comune, ovvero sui gradini della stessa, dinanzi il leone (già precedentemente, a pag. 2, abbiamo citato un altro atto redatto “dinanzi il cavallo”). Trattandosi di atti che concernono la mera procedura e, quindi, non interessanti la generalità dei lettori, non ne riportiamo la trascrizione.

#### CONCESSIONI DI CITTADINANZA.

La cittadinanza configura il rapporto mediante il quale l'individuo diviene soggetto di diritto in considerazione del vincolo che si istituisce tra i membri di una comunità, e gli effetti del vincolo non si estendono agli estranei a questa comunità; alle origini solo il civis poteva avere la piena capacità giuridica, poiché allo straniero poteva essere riconosciuta solo una limitata capacità d'agire. La differenza tra civis ed habitator sta ad indicare che, mentre il primo è dotato di diritti pubblici e ammesso a godere di taluni privilegi, il soggetto definito “habitor” è colui che ha la mera residenza, o meglio, il domicilio nel comune ove convive con i “cives” in uno stato che definiremmo di tolleranza. Dopo un primo periodo nel quale, a scopo antifeudale, fu favorita la concessione del titolo di civis per incrementare l'esodo dei contadini verso la città, successivamente, con l'aspettarsi delle strutture comunali, si cercò di porre un freno alla dilagante immigrazione e la classe originale

dei cives non tardò a difendere le proprie prerogative di fronte alle pretese dei meri residenti, e spesso gli statuti comunali impongono norme assai restrittive ai podestà per la concessione della cittadinanza dal cui stato, tra l'altro, derivavano precisi doveri (obbedienza agli ufficiali del comune, divieto di tramare contro le istituzioni, obbligo di pagare le tasse e di servire in guerra nell'esercito comunale etc...) e diritti (partecipazione attiva alla vita comunale quali elettori-eleggibili, diritto di essere tutelato dalle leggi e giudicato secondo le stesse, etc...).

Non è qui la sede per parlare dei modi di acquisto della cittadinanza; nella fattispecie facciamo solo notare che è un atto di grandissima rilevanza la cui richiesta veniva all'origine vagliata e quindi deliberata dal massimo potere, ossia dal Consiglio, e concessa in forma pubblica e solenne nella piazza comunale, di fronte a moltissimi cittadini ed al Podestà o al suo vicario, con tutto il cerimoniale grandioso che in appresso esamineremo e che, se ripetuto in chiave moderna, possiamo immaginare quanto possa essere suggestivo, con i personaggi vestiti dei ricchi panni del tempo!

Trattandosi di una concessione “ex privilegio” o “de gratia”, essa comportava in genere un diritto attenuato di cittadinanza, con precaria partecipazione del soggetto alla sfera dei diritti-doveri, tanto

che i cittadini di questa tipologia vengono definiti nello statuto ortano "forenses". Molte norme statutarie, infine, limitano l'attività giuridica degli ebrei, ai quali non doveva mai essere concessa una piena cittadinanza (cfr. gli statuti ortani pubblicati dall'Ente Ottava, cap. 7, libro II, pag. 85 e cap. 12, libro II, pag. 91). È la prima volta che in un protocollo abbiamo trovato concessioni di cittadinanza, e per questo ne abbiamo trattato più a lungo: ne fanno richiesta cittadini di Castel Franco, per la massima parte, paese ubicato in Umbria, pressoché ai confini con il territorio ortano. Trascriviamone uno:

"Nello stesso mese, il giorno 21 (1292 marzo 21). Fatto in Orte nel palazzo della chiesa di S. Maria, presenti Nicolaccio di Giacomo di Puccio, maestro ... notaio, Pietro di Pietro priore e molti altri a ciò chiamati. Alla presenza di me Giacomo notaio, Iacobuzzo di Giovanni Boniangeli un tempo di Castel Franco è venuto alla presenza del nobile uomo Pietro del signor Guidone, vicario della città di Orte per nome e conto dell'insigne signore il signor Stefano del signor Pietro di Stefano di Roma, podestà di detta città e chiese e supplicò che piaccia allo stesso vicario che lo stesso Iacobuzzo e la sua famiglia siano autorizzati ad abitare nella stessa città ortana e che venga considerato cittadino e quale cittadino e che piaccia al vicario ed al consiglio della città ortana di concedere allo stesso Iacobuzzo,

stipulante per sé e la sua famiglia, la residenza e al contempo l'esonero da tutte le dative, collette e scuffie<sup>2</sup> che si esigono in detta città ortana in futuro e quindi il vicario, con il parere dello stesso consiglio generale e speciale<sup>3</sup>, e lo stesso consiglio con il parere ed il decreto del detto vicario, riceveranno concordemente e con il consenso generale il detto Iacobuzzo in cittadino ortano e vollero esimerlo con la sua famiglia per i prossimi dieci anni da tutte le scuffie, dative, collette ed angarie<sup>4</sup> con eccezione che, permanendo egli in detta città ortana, sia tenuto a servire nell'esercito generale nel quale, con gli altri cittadini ortani, dovrà andare, e il predetto signor vicario, con la volontà ed il parere di detto consiglio e per lo stesso consiglio, con un piccolo bastone pubblicamente colpì lo stesso Iacobuzzo dicendogli: "Da ora sarai cittadino ortano!" e Iacobuzzo giurò spontaneamente sui santi vangeli di Dio, toccate le sacrosante scritture, di tutelare, quale cittadino ortano, i concittadini e di mantenere fede al giuramento fatto e di difendere la città con tutte le sue forze e di fare tutte quelle cose che sono soliti fare i cittadini ortani, tranne quelle dalle quali è stato esonerato. E il detto vicario, a sua volta, promise di osservare fedelmente quanto stabilito, e di farlo osservare, e promise di non rompere i patti entro i dieci anni, con la garanzia di tutti i beni del detto comune e

con la penale del pagamento del doppio della pena prevista ...".

La trascrizione, anche se letterale, è al massimo fedele al testo, per quanto hanno concesso le pessime condizioni di conservazione.

Poiché si giurava sui vangeli solo all'età di 25 anni, ne consegue che il citato Iacobuzzo era maggiorenne per i tempi di allora, e nei successivi atti in cui appare citato Iacobuzzo viene sempre precisato che lo stesso era "ofim de Castro Franco et nunc de Orto ...".

In altro atto di concessione viene messo in maggiore risalto la fastosità della cerimonia in quanto a decidere della richiesta (fatta da tale Monaldo di Angelo) oltre al vicario che agisce per nome e conto del podestà (Luca Sabelli di Roma) è stato congregato al completo il consiglio generale e speciale, con la presenza dei balivi delle arti<sup>5</sup> e dei rappresentanti del popolo: la cerimonia avviene nel palazzo della chiesa di S. Maria, ove abitava, come d'usanza, il banditore, al suono delle campane suonanti a stormo, mentre il banditore ad alta voce ne dà l'annuncio, anticipandolo con lo squillante suono delle trombe, "ut dicitur esse moris" (sembrerebbe che il notaio voglia parlare di una tradizione che già allora era andata perduta e che veniva ripresa per l'occasione). Lasciamo ogni ulteriore commento agli esperti per non tediare eccessivamente il lettore: a colpo d'occhio, comun-

<sup>2</sup> Dative, collette e scuffie: serie di tributi ordinari e straordinari che venivano esatti dai cittadini.

<sup>3</sup> Consiglio generale e speciale: il Consiglio generale rappresentava il parlamento del Comune mentre il Consiglio speciale (o straordinario, o di credenza) era, in pratica, il potere esecutivo; il primo era costituito da 30 cittadini ed il secondo da 15.

<sup>4</sup> Angarie: era il complesso di prestazioni patrimoniali e personali cui erano tenuti i cittadini; nell'epoca delle signorie si forma in taluni nostri comuni l'istituto della "cagnopera" (=cambio d'opera) dovuto al signore gratuitamente particolarmente in occasione di lavori stagionali nei campi, e tra i cittadini per sopperire alla mancanza di mano d'opera nello spirito di mutua assistenza.

<sup>5</sup> Balivi delle arti: pubblici ufficiali che rappresentavano le associazioni artigiane.

## Note su di un protocollo notarile del XIII secolo

que, si può ben vedere quanto grandioso fosse il cerimoniale, pari alla grande importanza del fatto.

### CONTRATTI DI LAVORO IN AGRICOLTURA.

Negli statuti comunali, tra le altre disposizioni, erano previste anche norme inerenti il diritto del lavoro e, in ottemperanza alle stesse, i contratti di questo tipo prevedevano contratti a tempo, in genere di tipo stagionale, nei quali oltre la controprestazione in denaro per il lavoro da fare ("bene laborare") le parti assumevano il vicendevole obbligo di non licenziare anzitempo il lavoratore, da una parte, e di portare a termine l'annata agraria, dall'altra, pena sanzioni di carattere pecuniario oltre la diffida a non entrare più nel fondo nel caso di cattiva coltivazione (forzando, per esempio, la fruttificazione con potature lunghe che indeboliscono però le piante stesse), così come riportiamo:

"Nell'anno di nostro Signore Gesù Cristo 1295, al tempo di papa Bonifacio VIII, il giorno 2 di febbraio, indizione VIII. Fatto in Orte nella piazza del Comune, presenti Leonardo di Donadeo ... Scorelli, Cencello di Censone, Girardozzo di Bonifazio, Iozo di Giacomo Poncello e molti altri testi a ciò chiamati. In presenza di me Giacomo notaio e dei testi, Pietro di Pietro di Giliolo di Orte

spontaneamente e a sua istanza chiese che venga vietato ed inibito a Cola di Rapezzo, presente, che non vada e né entri e che né possa andare ed entrare da oggi in un suo pezzo di vigna e campo posto in Lucignano, vocabolo che si dice Flopizzano, territorio di Orte, e che venga sottoposto a quella pena che a lui possa essere irrogata dalla curia del comune di Orte o dal capitano del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, il qual campo e vigna il detto Pietro asserì di aver dato a lavorare, come appare da istrumento rogato dal notaio Pietro di Pietro, al detto Cola, e vuole che il detto Cola non lavori più da oggi la detta vigna perché afferma che l'abbia lavorata e coltivata male ..."

### CONTRATTI D'INSEGNAMENTO E DOGENZA.

Prima dell'istituzione delle scuole pubbliche (è conservato in Archivio un interessante atto del secolo XVI con il quale il Comune di Orte chiede a tale Benedetto di Cantalicio di venire, a patti e condizioni ben precisi, ad ivi insegnare grammatica e retorica), solo coloro che ne avevano la possibilità economica (ed erano ben pochi...) potevano ingaggiare un maestro, così come nel contratto che segue:

"Nello stesso mese, il giorno 22 (1294 novembre 22). Fatto in Orte, sotto la casa del Comune, presenti prete Raniero di Atto e So-

zio di Pietro di Pietro Massarello testi. Alla mia presenza e dei testi, Buzio di Giacomo del signor Uberto promise a maestro Francesco di Donadeo di Orte, presente, di dargli a sua richiesta 6 tornesi grossi d'argento come salario e pensione per conto di Nallo suo figlio che il detto maestro Francesco promise allo stesso Buzio di bene istruire e insegnare secondo l'uso ed il modo del buon insegnante e maestro, fino alla festa di S. Pietro ventura di Luglio<sup>6</sup>, dando tutte le garanzie del caso ed obbligandosi con tutti i suoi beni ..."

### DEPOSITI.

Con riferimento a quanto sopra accennato, anche i libri non erano beni popolari e di economico acquisto: bisognerà attendere l'invenzione del torchio per renderli limitatamente economici e così, i preziosi testi venivano anche chiesti in deposito temporaneo:


"Nello stesso giorno e luogo (1293 agosto 23) e di fronte agli stessi testi. Noi sopradetti Tuzio e Pietro confessiamo spontaneamente di ricevere in deposito da Andrea di Francesco presente, a nostro rischio e pericolo, un messale con tavole, un antifonario<sup>7</sup> diurno con una tavola e più quaderni antifonari che promettiamo di ben conservare e i quali libri promettiamo di riconsegnarti ...".

### DIFFIDE E PROTESTE.

Oltre l'atto già riportato, in altra

<sup>6</sup> Sembrerebbe che l'anno scolastico, così come si intende oggi, durasse sino alla fine di luglio!

<sup>7</sup> Antifonario: volume contenente l'insieme dei canti della Chiesa e specialmente delle antifone (liber antiphonarius).



fattispecie, nel contratto di lavoro in agricoltura (vedi sopra) ne riportiamo il seguente in quanto alla diffida, fatta nei modi di rito, segue la controdiffida della parte: "Nell'anno di nostro signore Gesù Cristo 1295, ai tempi di Papa Bonifacio VIII, il mese di febbraio e il giorno 10, nell'indizione ottava. Fatto in Orte nel palazzo della chiesa di S. Maria, nella curia ove abita il banditore com'è usanza, presenti Vanni di Giacomo, Berardo di Martino, Coluzzo di Angelo, Pietro di Ventura e molti altri testi. In presenza di me notaio, Nocio di Giorgio di Ianni di Orte spontaneamente riferì e diffidò Pietro di Bartolomeo di Pietro di Nicola, presente, perché deve avere dallo stesso la metà di un maiale vendutogli ..."

a) controdiffida.

"Nello stesso mese, giorno, luogo e testi. Alla presenza di me notaio, Francesco di Giliolo notaio, quale procuratore come afferma di detto Pietro, esso stesso presente, diffida detto Nocio perché riconsegna l'arra<sup>8</sup> che il suo cliente Pietro dette al sopracitato Nocio per conto della metà di detto maiale poiché il suo cliente non vuole le carni del detto maiale in quanto sono bacate (quia sunt bacate)...". Come si vede, le frodi alimentari sono esistite da sempre!

#### DIVISIONE DEI BENI.

L'atto di ultime volontà che, all'approssimarsi dell'ora fatale veniva fatto dal testatore (nei diversi

modi previsti dalla legge) aveva tra gli altri scopi quello di evitare che avvenissero poi, tra gli eredi, ben presto dimentichi della dipartita del loro estinto, liti e scandalose controversie per l'eredità. Tuttavia, taluni beni che per opportunità venivano ereditati "pro indiviso" divenivano prima o poi motivo di lite e, per queste considerazioni, vigeva (e vige tutt'oggi) il principio che ciascuno dei coeredi ne poteva richiedere la divisione. Trascriviamo qualche passo di uno dei due atti contenuti nel protocollo:

"Nello stesso mese e giorno (1295 febbraio 2). Questo atto è stato redatto in Orte nei gradini della piazza del Comune, davanti il palazzo della chiesa di Santa Maria, presenti Robertuccio di Stefano, Pietruccio di Giovanni di Masseo, Cola di Giovanni di Montopoli... e molti altri testi. Alla mia presenza etc., Lello di Salustro di Giovanni di Giliolo spontaneamente promise e convenne con Nocio di Salustro, suo fratello carnale, di addivenire entro i prossimi quindici giorni, alla divisione ed assegnazione a metà di una casa degli stessi ed un tempo del detto Salustro, già loro padre, che possiedono in comune e che è posta in Orte, borgo S. Giacomo, vicino la casa di Giovanni, la via ... Entro lo stesso termine e senza alcuna eccezione promette di dividere tutti i beni e le suppellettili contenuti nella stessa casa... sotto la pena, in caso di mancata promessa, di 26 libbre paparine ...".

#### DONAZIONI.

Se si escludono gli atti di liberalità dei testatori sia verso le chiese che gli eredi particolarmente meritevoli, le donazioni inter vivos sono pochissime, appena due. Poiché non presentano nulla di rilevante, ne trascriviamo solo l'inizio di una delle due:

"Il mese di dicembre ed il giorno 8 (8 dicembre 1292). Fatto in Orte dinanzi l'ospedale posto in contrada Olivole, presenti Lorenzo di Pietro di Andrea, Luca di Cencio, Valle e Giovanni Falconi testi. Io Biagia figlia del fu Giacomo ti prometto a titolo di irrevocabile donazione tra vivi di dare in dote ..."

#### DOTI.

a) costituzioni.

Stante lo stato di soggezione in cui si trovavano le donne, considerate solo parzialmente libere d'intendere e di volere, sottoposte ferreamente alla autorità virile, al momento in cui venivano concesse in matrimonio dovevano obbligatoriamente essere dotate di un congruo quantitativo di beni, o dello equivalente in moneta, che quasi costituisse per lo sposo il corrispettivo (e, per i più poveri, anche... motivo d'interesse) perché si accollasse il peso del mantenimento; poiché erano sorti dubbi se nel passato fossero mai esistiti di quei matrimoni che chiamansi "di amore", dobbiamo appunto precisare che ve n'erano, così come oggi (l'uomo è sempre lo stesso), tanto che non manca-

<sup>8</sup> Arra: caparra che, come tale, si perdeva qualora non si concludeva il contratto.

### Note su di un protocollo notarile del XIII secolo

no le richieste inoltrate alle superiori autorità affinché lo spasiamente venisse autorizzato ad impalmare l'amato bene anche se privo di dote. Purtroppo dobbiamo anche dire che non mancano casi opposti, casi cioè in cui il padre della sposa, o perché fosse particolarmente ricco o perché la sposa particolarmente... brutta, chiedeva (ed otteneva) che la stessa potesse venir "superdotata", al di sopra di quanto previsto dagli statuti e dalle norme vigenti in materia. Ci sarebbe molto da dire in merito, ma non è questa la sede. Diremo solo, per capire il perché delle quietanze delle doti che la dote, così come i beni parafernali<sup>9</sup>, era esclusiva proprietà della moglie e che si trasferiva al marito per sopportare il peso del matrimonio ma che ritornava alla moglie o al concedente in caso di separazione, divorzio e morte del coniuge. Ne trascriviamo un atto:

"Nello stesso mese il giorno 19 (1295 gennaio 19). Fatto in Orte, nell'episcopato, presenti il signor Roberto di Donadeo, suo figlio Landolfo, Francescuozzo di Donadeo di Francesco, suo figlio Rainetto, Roberto di Raimondo, Vanni di Giacomo, Giovanni Benincasa, Leonardo di Donadeo e Guitto di Maseo testi a ciò chiamati. Io Falconerio Atti Scotti, notaio di Orte, prometto a te di dare e pagare per dote di Falconeria mia figlia, la quale vuole avere come marito tuo fratello Carluzzo, cento

libre paparine delle quali intendo pagarti cinquanta a metà anno e le restanti cinquanta alla fine avvenuta dell'anno prossimo futuro, ed inoltre due letti adeguatamente completi di tutta la biancheria, ovvero lenzuola, coperte e cuscini<sup>10</sup>, ed inoltre una caldaia, una padella, ed inoltre tutte le altre cose parafernali e mobili che sogliono ora darsi secondo il dettato dello statuto di Orte alle donne quando vanno a sposarsi ..."

Nei casi in cui il matrimonio era preceduto dal periodo del fidanzamento (non indispensabile per i tempi), all'atto della stipula della promessa di matrimonio si addiveniva, dall'altra parte, a stipulare la promessa di dote. Ne trascriviamo una:

"Nello stesso mese ed anno, il giorno 16 (1295 gennaio 16). Fatto in Orte in casa di Puccio di Simone... Io Pietruccio di Giovanni, un tempo di Narni ed ora di Orte, spontaneamente prometto a te Puccio di Angeluzzo di Giovanni Fusco, a tua richiesta, di dare in dote e per conto di dote per Adelascia, figlia orfana del fu Giovanni di Lugnano, quattro libbre paparine e la metà di cinque bestie vaccine, ovvero di tre maschi e due femmine, stimate otto libbre paparine, ed un letto adeguatamente fornito di biancheria, ed inoltre una cassa di legno ed una tinozza con coperchio ..."

b) quietanza

Come sopra accennato, alla do-

<sup>9</sup> Beni parafernali: beni della moglie non dotali e non confluiti nella massa comune, dei quali la donna aveva comunque possibilità di disporre anche se, sotto l'influenza del diritto barbarico, l'amministrazione degli stessi era del marito il quale ne prendeva anche i frutti.

<sup>10</sup> In altri atti oltre la biancheria da letto viene citato, in elenco tra i beni, il "suppedaneum" che era lo sgabello che si poneva sotto il letto stesso per sopperire alla notevole altezza che questo aveva da terra.



te seguiva la quietanza relativa.

"Nello stesso giorno e luogo e di fronte agli stessi testi. Io detto Puccio prometto a te detto Pietruccio per conto della sopradetta promessa dote pagata di obbligarmi, con tutti i miei beni presenti e futuri, a riconsegnarla". E poiché la suddetta Adelascia era vedova ed aveva un figlio, lo sposo promette contestualmente di mantenere il ragazzo:

"Nello stesso giorno, luogo e dinanzi agli stessi testi. Io detto Puccio prometto a te detto Pietruccio, presente e stipulante a nome di Nardo figlio di detta Adelascia e del defunto Getto, di tenerlo con me fino a che abbia compiuto quattordici anni, e di mantenerlo nella mia famiglia e nella mia casa fino alla detta età decorosamente e non con animo prevenuto e di non commettere alcuna molestia nei suoi confronti per la quale debba fuggire da detta casa prima degli anni compiuti ..."

Segue contestualmente il matrimonio:

"Nello stesso giorno, luogo e dinanzi agli stessi testimoni. Alla presenza mia e dei testi, il detto Puccio spontaneamente volle e prese come legittima sposa la detta Adelascia presente e, com'è solito costume, le impose l'anello.



## EMANCIPAZIONI.

L'istituto dell'emancipazione affonda le sue origini nel diritto romano ove, in verità, non serviva tanto a dare capacità d'agire al figlio che veniva sciolto dalla patria potestà, quanto a porlo fuori della cerchia familiare, privandolo così del diritto a succedere nell'eredità paterna: per questo motivo era possibile che vi si potesse opporre da parte di terzi interessati a che non avvenisse l'emancipazione. Ne trascriviamo uno:

"Nello stesso giorno (1294 aprile 20). Angelo di Nonno (lettura incerta) di Todi, giudice del comune di Orte al tempo del vicariato del Signore Sigismondo da Tivoli, vicario della città di Orte per conto di Stefano Colonna podestà di detta terra, ordinò a Ventura pubblico banditore del Comune di Orte, presente, che vada e bandisca in piazza e negli altri luoghi soliti e consueti di detta città che chiunque voglia opporre qualsiasi cosa contro l'emancipazione che Giovanni di Andrea di Orte intende fare nei confronti di Roberto e Sala, figli suoi, che da oggi a quattro giorni, secondo la forma degli statuti di Orte, si possa opporre quello che si vuole contro la predetta emancipazione dinanzi al succitato giudice."

## IMMISSIONI NEL POSSESSO.

All'atto di compravendita di beni immobili, sia rustici che urbani, seguiva la materiale presa di possesso del bene dinanzi al notaio ed ai testimoni, al fine di rendere pubblica la cosa in maniera che se qualcuno avesse diritti da eccepire l'avesse fatto in quel contesto e non poi. Ne trascriviamo un atto:

"Nello stesso mese, il giorno 6 (1294 dicembre 6). Fatto nel territorio di Orte in contrada Origliano, presenti Biagio di Giorgio di Orte, Secco di Benvenuto e Pietro alias Pizzone testi. Alla presenza di me notaio Giacomo, Vanni di Giacomo di Berardo Martini, avendo la licenza e la potestà di entrare e di prendere tenuta e materiale possesso e tenuta e possesso per sua propria autorità di un pezzo di terra a lui cedutogli da Lello di Masseo di Cencio di Gerardo, il quale pezzo di terra trovasi in detta contrada nei confini stabiliti nell'atto stipulato dal notaio Angelo di Iazzolo da me notaio visto e letto nell'istrumento di immissione, entrò a prendere tenuta e possessione per sua proprietà, entrando e passeggiando e stando in detta terra e prendendo e raccogliendo erbe ...".

Sono evidenti gli influssi di diritto barbarico; ove nel diritto romano era sufficiente l'atto scritto, per il barbaro era necessaria con gesti non equivoci la dimostrazione dell'avvenuto possesso. Se si trattava, ad esempio, di una casa, il nuovo proprietario ne entrava e

ne usciva, chiudeva ed apriva la porta, si affacciava alle finestre, il tutto dinanzi a notaio e testi.

## MATRIMONI (PROMESSA).

Vedi quanto già sopra detto. La rottura della promessa di matrimonio, senza giusta causa, costringeva, tra l'altro, alla riconsegna dei doni.

## PACI.

Le due parti, di fronte a testi e notaio, concordemente e vicendevolmente si scambiano il bacio della pace per definire una "briga" che era tra di loro intercorsa e si promettono di mantenere fede alla pace fatta. Spesso, anche in casi di violazione delle leggi penali, la parte offesa concedeva per amore cristiano il bacio della pace in luogo pubblico e poneva così sbrigativamente fine alle conseguenze del reato.

## PROMESSE DI PAGAMENTO:

a) a cittadini ortani.

Come abbiamo accennato nella introduzione, prevalgono i mutui stipulati tra cittadini ortani seppure appaia rilevantisima l'attività espletata dagli ebrei. Nell'atto che trascriviamo di seguito, per la parte che ci interessa, ci troviamo dinanzi alla promessa di restituire la somma prestata senza alcun lucro:

"Nello stesso giorno (1295 gennaio 23). Fatto in Orte nella casa di Puccio di Simeone di Salomone, presenti Puccio di Angelo, Lello di Pietro Palmeri e ... testi chiamati. Io Adelascia figlia del defunto Giovanni un tempo di

## Note su di un protocollo notarile del XIII secolo

Lugnano prometto a te Petrocco un tempo di Narni ed ora di Orte, a tua richiesta di rendere e pagare per pura e semplice promessa e non sotto speranza del doppio 12 libbre paparine ...".

Oppure:

"Nell'anno di nostro Signore Gesù Cristo 1294, al tempo di Papa Celestino V, il giorno 22 del mese di Dicembre, nell'indizione settima. Fatto in Orte nella carraia davanti la casa di Guitto di Masseo Rustichello, presenti Tocio Massarelli ... testi. Io Giovanni di Filippo quale legale mercante di Gallese e di Lugnano prometto a voi Iuzzo di Arcero a vostra richiesta di dare per pura e semplice promessa e non duplicata 400 libbre e 16 soldi paparini per il pagamento del prezzo di sei banne di panni ascolani dei quali mi dichiaro ben soddisfatto ..."

b) ad ebrei.

"Nello stesso mese e giorno (1294 dicembre 5), in casa del giudice signor Nicola di Giacomo, presenti Buzio di Geso e Iorio di Giovanni di Pietro di Giorgio testi. Noi Secco e Nicola di Petroccio di Manuele di Orte promettiamo in solido a te Emanuele di Sabato, giudeo, stipulante per te stesso e tuo padre Sabato, e per Milo e Musefio fratelli tuoi, a tua richiesta rendere e pagare per mutuo 38 tornesi grossi di argento che alla presenza del notaio e dei testimoni confessiamo di aver ricevuto in solido e di esserne

ben soddisfatti ..."

### PROMESSE DI ESEGUIRE I LODI ARBITRALI.

Come abbiamo già detto negli arbitraggi, il lodo<sup>11</sup> andava rispettato e ciò veniva esplicitamente dichiarato:

"Nello stesso mese il giorno 14 (1294 novembre 14). Nella piazza del Comune presenti Buzio di la cobello di Giacomo Ciosi, Sozio di Ianni di Raimondo e molti altri testi. Alla presenza di me Giacomo sottoscritto notaio etc., prete Benincasa di Nicola e Leonardo di Donadeo di Rustico di Orte, arbitri ed arbitratori eletti ed assunti da Iuzzo di Arcero da una parte e Casella quale figlio di Andrea di Angeluzzo Arloito, dall'altra, per occasione di una lite e questione che intercorreva tra di loro a causa, come si diceva, di terre ovvero di alcuni pezzi di terre o delle stesse stimate ognuno una certa somma, spontaneamente alla presenza delle stesse parti, volendolo e chiedendolo ed accettandolo le stesse parti, la stessa questione e lite demandarono ai detti arbitri ed arbitratori scelti di comune accordo dalle dette parti, come appare nel compromesso stipulato da me Giacomo di Giovanni notaio infrascritto, e promisero di stare al giudicato sulla stessa lite e questione e di non fare altro di nuovo e se lo facessero, che sia tenuto in alcun conto né abbia alcun valore.

### PERMUTA DI BENI.


Abbiamo un solo atto con il quale si permutano taluni benefici tra ecclesiastici:

"Nello stesso mese il giorno 15 (1293 settembre 15). Fatto in Orte sui gradini della piazza dello stesso Comune davanti il palazzo della chiesa di S. Maria presenti Angelo di Ascarello, Nicoluccio di Raimondo e molti altri testi. Io prete Giacomo canonico della chiesa maggiore e chierico e canonico della chiesa di San Biagio, per diritto di permuta e di cambio do, vendo, prometto etc. a te prete Rolando, preposto di San Biagio, il mio beneficio tra i beni di prete Nicoluccio di Donadeo di Ianni canonico, i qual beni o parti di beni vennero in nostra proprietà come appare nei brevi fatti e scritti per mezzo del notaio Giacomo di Giovanni dei qual brevi, quando attiene alla mia parte di beni, ti prometto di farti avere la relativa copia per tua tranquillità e cautela ...".

### PROCIURE.

"Nello stesso mese e giorno (1295 marzo 13), nella casa di Pietro di Bartolomeo, presenti Fellone e Tano suo figlio e Andrea di Cencio testi presenti. Alla mia presenza etc., Golatella di Pietro di Stefano da Orte, rinunciando al beneficio velleiano, spontaneamente nominò suo procuratore il notaio Pietro di Rolando e Pietro di Bartolomeo in as-

<sup>11</sup> Vedi pag. 9, nota 1.



senza dell'uno, entrambi solidalmente secondo che sarà meglio, anche che uno cominci e l'altro termini la lite e controversia che presume di avere con Puccio di Morello suo figlio, nella curia di Orte, tanto nell'agire quanto in tutto ciò che generalmente sarà opportuno, assicurando che quanto da loro sarà compiuto sarà da lei ratificato."

#### PROROGHE.

"Nello stesso mese il giorno 18 (1294 ottobre 18). Nella carraia dinanzi la casa di Guitto di Masseo di Rustico, presenti maestro Pietro di Giovanni e Cola di Niccoluccio testi. Iuzzo di Arcero da una parte e Cocio di Pietroccio del signor Giacomo dall'altra, spontaneamente prorogarono di comune accordo il termine della citazione fatta a Luca di Montefiascone per mezzo del notaio Giacomo di Giovanni e lo prorogarono e spostarono il termine a otto giorni ed entrambi gli stessi promisero di non andare a Montefiascone né di fare alcunché di nuovo in detta causa entro i detti otto giorni di proroga ...".

#### QUIETANZE.

"Nello stesso giorno (1294 dicembre 30). Nella piazza del comune di Orte, presenti prete Raniero Atti e Sello di Raniero, testi chiamati. Io Fazio, castellano del

castello della Penna per conto del magnifico signore Matteo Orsini, spontaneamente faccio a te quietanza prete Benincasa di Nicola di Orte, preposto e rettore della chiesa di San Leonardo della diocesi ortana, di un coscio di carne di vaccina e di mezzo castrato e di una spalla di maiale che dalle calende del mese di maggio ultimo passato sino alle prossime calende del mese di maggio prossimo futuro detta chiesa ovvero tu in nome e conto della stessa dovevi dare per feudo del suddetto castello, e quindi confesso ed affermo di aver dette carni ricevute ..."

#### RATIFICHE.

"Nello stesso mese il giorno 12 (1294 dicembre 12). Fatto in Orte davanti la casa del defunto Pietro di Gerardo, presenti Pietro di Giacomo di Giuliano, Angelo Ascianelli e Paoluzzo di Nicola di Bernarduzzo testi. Io Donadeo di Angelerio di Orte prometto a te Pietro di maestro Ianuario, per causa di mutuo, a tua richiesta di dare e rendere 8 libbre paparine ... ed io Golata di Pietro Scotti e moglie di detto Donadeo, rinunciando al beneficio del senatus consulto velleiano ed essendomi ben accertata dal notaio sottoscritto ratifico e confermo tutte le cose sopra dette ..."

#### SINDACATI.

Al termine del loro mandato i governatori venivano sindacati, sotto l'aspetto della buona ed oculata amministrazione, da taluni cittadini a ciò appositamente nominati (sindacatores) i quali, esaminati attentamente i libri della contabilità comunale, rilasciavano o meno la dichiarazione di buona amministrazione.

"Nello stesso mese il giorno 23 (1294 giugno 23). Nelle mura di fondazione del palazzo della chiesa di S. Maria, presenti Pietro di Pietro di Giliolo, Pietro di Pietro priore ... e molti altri a ciò chiamati. Io Giovanni Tarannoni sindaco del comune di Orte come appare dall'atto del notaio Paolo, prima romano e ora di Orte, essendo accettato in detto sindacato dal giudice il signor Tuccio di Orvieto, assieme al milite Galgano di Masseo e ad Odduccio di Gerardo di Pandulfo, raziocinati del Comune di Orte, preposti ed eletti per mezzo dei quattro anteposti<sup>11</sup> del popolo di detta terra allo scopo di raziocinare la magistratura di Lorenzo di Nicola di Bracciano e la magistratura di Giovanni di Tevere notaio, un tempo di detto comune, facciamo piena e completa dichiarazione liberatoria di tutte le cose fatte in detta città sotto l'aspetto sindacatorio ..."

Soccide.

“Nel mese di aprile il giorno 8 (1294 aprile 8). Fatto in Orte in casa di Francesco di Pietro di Giovanni Giovenali presenti Giovanni Vallerani e Lello di Gianni Senzattera e Nocio di Ianni testi. Io Pietruccio Aldebrandini di Ianni Giovenali di Orte spontaneamente confesso di aver ricevuto e avuto in soccida da te maestro Francesco di Pietro di Ianni Giovenali una vacca dal pelo rosso la quale ti prometto di bene tenere, pascere e governare all'uso del buon soccio fino a tre anni prossimi venturi completi e di dare la metà di tutti i frutti provenienti da detta vacca e di dividere alla fine dei tre anni, senza altra divisione di sorta, e di dare per la metà della sopradetta vacca cento soldi paparini ... obbligandomi con tutti i miei beni al pagamento del doppio ...”

TESTAMENTI.

“Nello stesso mese, il giorno 8 (1294 aprile 8). Fatto in Orte davanti la casa di maestro Rubino notaio, presenti Giacomo ... Cecco di Lello, Iano di Masseo, Buzio di Giacomo di Gianni di Oddo, Buzio di Pietro e Lello ... Io ... di Angelo, con altro nome “Pietro Pisano” di Orte, volendo visitare le chiese dei beati Pietro e (Paolo) ed essere purgato dei peccati e avendo timore di morire intestato lungo il viaggio, ho deciso di dettare questo mio testamento

nuncupativo<sup>12</sup> e che lo stesso infrascritto notaio Giacomo di Giovanni scriva e pubblici e quindi in prima cosa lascio in legato per Dio e l'anima mia e la remissione di tutti (i peccati) ... libre paparine delle quali voglio che abbia prete Giovanni priore di S. Pietro di Orte 5 soldi per la comunità dei canonici di detta chiesa, 5 soldi paparini la confraternita dei raccomandati della beata Vergine Maria, 10 soldi paparini alla chiesa di S. Giacomo di Orte, e 5 soldi paparini come residuo della somma delle suddette 6 libre e in quello che residueranno voglio e comando che vadano al suddetto Rubino, ugualmente ordino che siano dati 40 soldi paparini per una tonaca alla sorella del sopradetto Rubino, ugualmente una mia vigna posta “in pastinis” sotto la via ... e vicino i figli ed eredi di Andrea di Ianni Galiardo, vicino i figli di Bonomerio in fondo e gli altri confini, e tutti i miei beni mobili ed immobili, diritti ed azioni, ovunque siano e si possano trovare affido in legato allo stesso Rubino di Giacomo notaio di Orte e di curare i detti legati e circa 10 libre paparine che doveva da me ricevere Vanni di Massarone a causa di un mutuo, come appare nell'istrumento rogato dallo stesso notaio Rubino, voglio che disponga lo stesso Rubino erede speciale ed universale e confesso che questa è la mia ultima volontà ...”.

Le precarie vie di comunicazione che rendevano i viaggi estremamente faticosi, le malattie e le epidemie che si potevano prendere durante i viaggi stessi nonché la possibilità di fare dei brutti incontri, facevano sì che, anche in epoca moderna alle soglie di quella contemporanea, spesso i viandanti redigessero il loro testamento prima di intraprendere i viaggi, anche se relativamente brevi quale era quello del testatore a Roma.

TRASPORTI.


“Nello stesso mese, il giorno 6 (1295 febbraio 6). Nel chiostro della chiesa di S. Marciano, presenti Ventura di Masseo, Pietro di Giliolo e Leonardo di Ianni un tempo di Capitone ed ora di Orte, testi chiamati. Io Vanni di Angeluccio di Orte spontaneamente a titolo di vendita prometto a te Nocio di Giorgio di Ianni di Berta di portare, nel prossimo anno venturo, a casa tua tre salme di mosto di vino secondo pura e semplice promessa e non duplicata contro il pagamento di sei tornesi di argento dei quali dichiaro di essere stato fin d'ora pagato e ti rilascio ampia quietanza ...”

CONCLUSIONI.

Abbiamo proprio superficialmente accennato alle diverse tipologie contrattuali contenute nel protocollo, come si usa quando frettolosamente si sfoglia un volu-



## Note su di un protocollo notarile del XIII secolo



Pietro di Rainuccetto  
Pietro di Rolando  
Rainalduccio di Rainalduccio  
Rainuzzolo di Tebaldo (da Lugnano)  
Raniero di Matteo  
Rubino di Giacomo

Per un totale di ben 51 notai limitatamente a quelli il cui nominativo (non sempre attendibile) si è potuto leggere, considerate le pessime condizioni di conservazione del protocollo.

Nelle vie e nelle piazze comunali (citate la piazza di S. Sebastiano e quella di S. Francesco) stipulano contratti non solo cittadini ortani ma anche quelli di:

Assisi, Banucia (castello di Baucca), Bassanello, Bassano, Borgo (fuori le mura) Capitone, Castel Franco, Castro, Foligno, Gallese, Lucignano, Lugnano, Magliano, Montefiascone, Mugnano, Narni, Origliano, Orvieto, Palazzolo, Penna, Piano, S. Liberato, Siena e Villa del Piano; nella intitolazione degli atti si avvicendano i papi, alcuni dei quali passati di forza alla storia per le loro vicende:

1) Anno nativitatis eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo secundo vacante sede aposto-

lica per mortem domini Nicolai quarti pape ...

2) Anno domini nostri Ihesu Xristi eiusdem nativitatis millesimo ducentesimo nonagesimo quarto mense Iulii die ... indictione septima. Honestus et sapiens vir frater Petrus de Morrone electus fuit in summum pontificem apud Perusiam...

2-a) Anno domini nostri Ihesu Xristi millesimo ducentesimo nonagesimo quarto tempore fratri Petri de Morrone electi in summum pontificem ...

2-b) Anno domini nostri Ihesu Xristi millesimo ducentesimo nonagesimo quarto tempore domini Celestini pape quinti mense septembris ...

3) In nomine domini nostri Ihesu Xristi anno nativitatis eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo quarto mense decembris die XXIII indictione septima apud Neapolim dominus Benedictus Gaitani de Anagnina Cardinalis electus fuit in summum pontificem et vocatus est dominus Bonifatius papa VIII ... I fondi rustici oggetto delle compravendite trovansi in località Colle Capezolo, Sterpeti, Melegnano, Sotto la

Ripa, Pascoli, Frasso, Torricella, Monte Sion, Cerqueto, Somaiara, Piaggie, Vallefratta, Territorio di Castel Franco, Camoiara, Trizzano, Silvella, Le Cese, Castagni, Plantagnano, Flopizzano, Polcecano, Valle Vena, Scorsentio, Origliano (territorio di Palazzolo), Valle del ponte, Valle delle luci, Piede del colle, Le Piane e Pratalia mentre gli immobili urbani trovansi in Cloiano, Santa Maria, S. Giacomo (extra portam), Carraia, Mercatello, Iareto, Castello, Arrengo del Comune, borgo S. Teodoro; non manca un pizzico di brivido laddove il notaio conclude un atto concernente una promessa di pagamento con: "Actum est hoc Orti inter domum stregarum et ecclesiam Sancti Iohannis de Orto presentibus ...", casa da evitare assolutamente perché occupata dalle streghe: ed infatti il notaio si guarda bene di rogare altri atti nelle sue vicinanze poiché da uomo del suo tempo crede in Dio così come nelle forze occulte; un altro notaio ortano (vedi Biblioteca e Società, anno III, n. 4, inserto) ci ha dato già ben altre dimostrazioni di credulità: ma questa è un'altra storia.